

Al comma 4, sopprimere le parole da: sono tenute a provvedere alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione fino alla fine del comma.

56. 18. (ex 52. 37) Migliori, Zacchera, Armani.

Al comma 4, dopo le parole: di gestione, aggiungere le seguenti: non dovute a cause oggettive e indipendenti.

56. 19. (ex 52. 10) Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Al comma 4, sostituire le parole da: attivando fino alla fine del comma con le seguenti: entro il 31 ottobre di ciascun anno esse deliberano, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo gli interventi per riequilibrare la gestione delle spese sanitarie, dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Conseguentemente, sopprimere i commi 5 e 6.

56. 20. (ex 52. 45) Alessandro Rubino, Possa, Conte.

Al comma 4, sopprimere le parole: nella misura massima.

56. 21. (ex 52. 11) Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Sopprimere il comma 5.

* **56. 22.** (ex 52. 12) Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Sopprimere il comma 5.

* **56. 23.** (ex 52. 30) Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

* **56. 24.** (ex 52. 39 e 52. 40) Migliori, Zacchera, Armani, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le Regioni procederanno ad accertare sulla base delle risultanze delle gestioni sanitarie i propri eventuali disavanzi e determineranno autonomamente le variazioni in aumento di una o più aliquote dei tributi propri, in misura tale che l'incremento di gettito copra integralmente il predetto disavanzo.

56. 26. (ex 52. 23) Conti, Gramazio, Porcu, Alboni.

Al comma 5, sopprimere le parole da: ad individuare fino alla fine del periodo.

56. 27. (ex 52. 41) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Sopprimere il comma 6.

* **56. 28.** (ex 52. 13) Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Sopprimere il comma 6.

* **56. 29.** (ex 52. 29) Malavenda.

Sopprimere il comma 6.

* **56. 30.** (ex 52. 42) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Sopprimere il comma 7.

** **56. 31.** (ex 52. 14) Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Sopprimere il comma 7.

** **56. 32.** (ex 52. 28 e 52. 34) Malavenda.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, previa diffida alle regioni interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro trenta giorni, attiva, entro e non oltre i successivi trenta giorni, forme di intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

56. 41. (ex 52.24). Conti, Gramazio, Porcu, Alboni.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 acquistano efficacia dal momento della definizione puntuale dei livelli uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni.

7-ter. A seguito della definizione dei citati livelli, la variazione di aliquote dei tributi regionali, in relazione alla necessità di copertura dei disavanzi sanitari, è consentita solo per la parte dei disavanzi riconducibile alla fornitura, da parte della regione, di livelli di assistenza superiori a quelli uniformi.

7-quater. La regione non può tuttavia modificare le aliquote dell'IRAP, ai fini della copertura di disavanzi riconducibili a livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi.

56. 33. (ex 52. 43 e 52. 44). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Marras.

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 acquistano efficacia dal momento della definizione puntuale dei livelli uniformi di assistenza, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni.

7-ter. A seguito della definizione dei citati livelli, la variazione di aliquote dei tributi regionali, in relazione alla necessità di copertura dei disavanzi sanitari, è consentita solo per la parte dei disavanzi riconducibile alla fornitura, da parte della Regione, di livelli di assistenza superiori a quelli uniformi.

56. 35. (ex 52. 20) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Sopprimere il comma 8.

* **56. 36.** (ex 52. 27) Malavenda.

Sopprimere il comma 8.

* **56. 37.** (ex 52. 15) Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

ART. 56-bis. — (Contributo di solidarietà nazionale alla regione Sicilia). — 1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è commisurato, per triennio 2001-2003, all'80 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa nel medesimo anno finanziario;

2. Il contributo di cui al comma 1 viene versato alla regione sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati nell'anno precedente a quello di erogazione nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'Isola a titolo di imposte di fabbricazione.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1 e 3.

56. 01. (ex 52. 0. 3). Prestigiacomò.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

ART. 56-bis. — (Contributo di solidarietà nazionale alla regione Sicilia). — 1. Il con-

tributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è fissato per il triennio 2001-2003 in lire 2.000 miliardi per ciascun anno.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1 e 3.

56. 02. (ex 52. 0. 1). Prestigiacomò.

(A.C. 7328-bis — sezione 15)

**ARTICOLO 60 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 60.

(Monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere).

1. Nel quadro delle competenze di governo della spesa da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di garanzia verso il cittadino di appropriatezza ed efficacia delle prestazioni di cura da parte del Ministero della sanità, e nel rispetto dei compiti attribuiti alle regioni in materia sanitaria, al fine di migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nelle sue componenti farmaceutica, diagnostica e specialistica, e di semplificare le transazioni tra il cittadino, gli operatori e le istituzioni preposte, viene introdotta la gestione informatizzata delle prescrizioni relative alle prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche e ospedaliere, erogate da soggetti pubblici e privati accreditati al fine di monitorare il processo di erogazione delle prestazioni, attraverso la cooperazione dei sistemi informativi dei soggetti erogatori con il sistema informativo sanitario.

2. Il sistema di monitoraggio interconnette i medici e gli altri operatori sanitari di cui al comma 1, il Ministero della sanità, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie

locali e dispone, per la consultazione in linea e ai diversi livelli di competenza, delle informazioni relative:

a) ai farmaci del Servizio sanitario nazionale;

b) alle diverse prestazioni farmaceutiche, diagnostiche e specialistiche erogabili;

c) all'andamento dei consumi dei farmaci e delle prestazioni;

d) all'andamento della spesa relativa.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana i regolamenti e i decreti attuativi, individuando le risorse finanziarie nell'ambito di quelle indicate dall'articolo 68, definendo le modalità operative e i relativi adempimenti, le modalità di trasmissione dei dati ed il flusso delle informazioni tra i diversi organismi di cui al comma 2.

4. Le soluzioni adottate dovranno rispettare le norme sulla sicurezza e sulla riservatezza dei dati secondo le leggi vigenti e risultare coerenti con le linee generali del processo di evoluzione dell'utilizzo dell'informatica nell'amministrazione.

5. Entro il 1° gennaio 2002 o le diverse date stabilite con i decreti attuativi di cui al comma 3, tutte le prescrizioni sopracitate dovranno essere trasmissibili e monitorabili per via telematica.

6. Per l'avvio del nuovo sistema informativo nazionale del Ministero della sanità, nonché per l'estensione dell'impiego sperimentale della carta sanitaria prevista dal progetto europeo « NETLINK » è autorizzata per l'anno 2001 la spesa rispettivamente di lire 13 miliardi e di lire 5 miliardi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 60 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 60

(Monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere)

Sopprimere il comma 1.

60. 1. (ex 56. 6). Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

60. 2. (ex 56. 5). Malavenda.

Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente:

2. Il sistema di monitoraggio realizza interconnessioni dei medici e degli altri operatori sanitari di cui al comma 1 con le aziende sanitarie e le regioni e delle regioni con il Ministero della sanità, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, disponendo per la consultazione in linea e ai diversi livelli di competenza, delle informazioni relative:.

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I regolamenti ed i decreti attuativi si attengono al criterio prioritario del rispetto della compatibilità del sistema con gli specifici sistemi informativi attivati dalle regioni e dalla province autonome.

60. 3. (ex 56. 22). Alessandro Rubino, Possa, Conte.

Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente:

2. Il sistema di monitoraggio realizza interconnessioni dei medici e degli altri operatori sanitari di cui al comma i con le aziende sanitarie e le regioni e delle regioni

con il Ministero della sanità, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le Regioni, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, disponendo per la consultazione in linea ed ai diversi livelli di competenza, delle informazioni relative:.

60. 4. (ex 56. 14). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

Al comma 3, dopo le parole: province autonome di Trento e Bolzano *aggiungere le seguenti:* nonché previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

60. 5. (ex 56. 24). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 3, sopprimere le parole: nell'ambito di quelle indicate dall'articolo 63.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

60. 6. (ex 56. 8). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 3 sostituire le parole: nell'ambito di *con le seguenti:* con esclusione.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

60. 7. (ex 56. 23). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 3, sostituire le parole: nell'ambito di: *con la seguente:* escluse.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

60. 8. (ex 56. 26). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I regolamenti ed i decreti attuativi si attengono al criterio prioritario del rispetto della compatibilità del sistema con gli specifici sistemi informativi attivati dalle regioni e dalla province autonome.

60. 9. (ex 56. 15). Teresio Delfino, Grillo, Volontè, Tassone, Cutrufo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono a completo carico del bilancio dello Stato.

60. 10. (ex 56. 25). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 4.

60. 11. (ex 56. 3). Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

60. 12. (ex 56. 2). Malavenda.

Sopprimere il comma 6.

60. 13. (ex 56. 1). Malavenda.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 123, comma primo, lettera c), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, le parole: « sia conservata copia di tutte le ricette e » sono soppresse.

60. 14. (ex 56. 9). Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Tassone, Grillo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 38, comma quarto, del regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, le parole: « i farmacisti debbono conservare per la durata di cinque

anni copia di tutte le ricette spedite » sono sostituite dalle seguenti: « i farmacisti debbono conservare per sei mesi le ricette spedite concernenti preparazioni estemporanee ».

60. 15. (ex 56. 10). Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Tassone, Grillo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 5, al comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 e successive modificazioni le parole: « dieci giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».

60. 16. (ex 56. 18). Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Cutrufo, Tassone.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI GRUPPO COMUNISTA

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri (al netto delle regolazioni debitorie) del 17 per cento per il 2001 e dell'11 per cento per gli anni 2002 e 2003.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 1

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri (al netto delle regolazioni debitorie) del 35 per cento per il 2001 e del 22 per cento per gli anni 2002 e 2003.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 2

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre le voci relative agli accan-

tonamenti dei diversi Ministeri (al netto delle regolazioni debitorie) del 52 per cento per il 2001 e del 33 per cento per gli anni 2002 e 2003.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 3

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera f).

Compensazione del Gruppo Comunista n. 4

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 8.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 5

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 6

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b) sostituire le parole: 36 per cento con le seguenti: 36,5 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b) sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 35,5 per cento.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 7

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'aliquota del 5,4 per cento si applica fino al periodo d'imposta in corso alla data del

1° gennaio 2003; per i periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura del 5 per cento ».

Compensazione del Gruppo Comunista n. 8

Conseguentemente, all'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sostituire il comma 1-bis con il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni nei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 400 miliardi di lire, così come risulta dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento ».

Compensazione del Gruppo Comunista n. 9

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2002.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 10

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 1 miliardo.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 11

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole: fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze con le seguenti: fino a lire 2.500.000.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 12

Conseguentemente, all'articolo 4 sopprimere il comma 3.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 13

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 14

Conseguentemente, all'articolo 50, sopprimere i commi 3 e 4.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 15

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 16

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 17

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO FORZA ITALIA**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, sopprimere gli accantonamenti per gli anni 2001, 2002 e 2003, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, sopprimere gli accantonamenti relativi agli anni 2001, 2002 e 2003, eccetto quelli relativi al limite di impegno a favore di soggetti non statali.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 2

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre gli accantonamenti del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 3

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sopprimere l'accantonamento relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: 800.000;

2002: 1.500.000;

2003: 1.500.000.

voce: Ministero delle finanze:

2001: —;

2002: 200.000;

2003: 150.000.

voce: Ministero degli affari esteri:

2001: 200.000;

2002: 200.000;

2003: 200.000.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 5

All'onere derivante dalla disposizione si fa fronte mediante parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale: articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi; articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, con-

cernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto; articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.

2. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 1 continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole e a quelle di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 1000 milioni di lire.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 6

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-CDU

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 20 per cento per gli anni 2001, 2002 e 2003.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 1

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre gli stanziamenti di tutti i Ministeri per gli anni 2001, 2002 e 2003 del 15 per cento, al netto delle regolazioni debitorie.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 2

Conseguentemente, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2001 e le relative proiezioni per gli anni 2002 e 2003, relative alla categoria IV, con esclusione

delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminata sono ridotte del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 3

Conseguentemente, all'articolo 80, comma 4, ridurre le autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali per gli anni 2001, 2002 e 2003 del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 4

Conseguentemente all'articolo 80, tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 662 del 1996: Misure per la razionalizzazione per la finanza pubblica, articolo 2 comma 14: apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato - settore 11 - (3.2.1.22 - Ferrovie dello Stato - cap. 7350), apportare le seguenti variazioni:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.500.000;

2003: - 1.500.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 5

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dei lavori pubblici - Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:

ART. 3: Funzionamento (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061/p):

2001: - 500.000;

2002: - 500.000;

2003: - 500.000.

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - De-

creto legislativo n. 303 del 1999: Ordina-
mento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, a norma dell'articolo 11 della
legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 – Presidenza
del Consiglio dei ministri – cap. 2710):

2001: – 200.000;

2002: – 200.000;

2003: – 200.000.

voce: Ministero delle finanze: Decreto
legislativo n. 300 del 1999 – Riforma del-
l'organizzazione del Governo a norma del-
l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59:

ART. 70, comma 2: Finanziamento
agenzie fiscali (Agenzia delle entrate –
(2.1.2.9 - Agenzia delle entrate - cap. 1654,
1655 - 2.2.1.4 - Agenzia delle entrate - cap.
7051):

2001: – 1.000.000;

2002: – 1.000.000;

2003: – 1.000.000.

voce: Ministero per i beni e le attività
culturali: Legge n. 163 del 1985 e articolo
30, comma 7, della legge 1213 del 1965,
come sostituito dall'articolo 24 del decreto-
legge n. 26 del 1994, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 153 del 1994:
Nuova disciplina degli interventi dello
Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 –
Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301,
4302, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. – Fondo
unico per lo spettacolo – capp. 8211, 8212,
8213, 8214, 8215):

2001: – 500.000;

2002: – 500.000;

2003: – 500.000.

voce: Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica: Legge
n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme
di contabilità generale dello Stato in ma-
teria di bilancio:

ART. 9-ter: Fondo di riserva per le
autorizzazioni di spesa delle leggi perma-

nenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di
riserva - cap. 4355):

2001: – 250.000;

2002: – 250.000;

2003: – 250.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 6

*Alla copertura delle minori entrate e
delle maggiori spese si provvede mediante
l'elevazione della percentuale indicata al
penultimo periodo del comma 1 dell'articolo
68.*

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 7

COMPENSAZIONI GRUPPO MISTO-CCD

*Conseguentemente, all'articolo 80, ta-
bella A, ridurre proporzionalmente gli im-
porti iscritti per ciascun Ministero, fino a
un tetto massimo del 5 per cento.*

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 1

*Conseguentemente, all'articolo 80, ta-
bella A, ridurre proporzionalmente gli im-
porti iscritti per ciascun Ministero, fino ad
un tetto massimo del 10 per cento.*

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 2

*Conseguentemente, all'articolo 80, ta-
bella B, ridurre proporzionalmente gli im-
porti iscritti per ciascun Ministero, fino ad
un tetto massimo del 10 per cento.*

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 3

*Conseguentemente, all'articolo 80, ta-
bella C, le dotazioni da iscriverne nei singoli
stati di previsione del bilancio 2001 e trien-
nio 2001-2003, in relazione a leggi di spesa*

permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono ridotte fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD
n. 4**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono ridotte fino ad un tetto massimo del 5 per cento.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD
n. 5**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre gli importi da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente, fino ad un tetto massimo del 15 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre gli importi da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003 fino ad un tetto massimo del 15 per cento.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD
n. 6**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: — 500.000;

2002: — 1.500.000;

2003: — 2.000.000.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD
n. 7**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica:

2001: — 500.000;

2002: — 1.500.000;

2003: — 2.000.000.

voce: Ministero delle Finanze:

2001: — 10.000;

2002: — 200.000;

2003: — 200.000.

voce: Ministero della Giustizia:

2001: — 10.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

voce: Ministero degli Affari Esteri:

2001: — 200.000;

2002: — 200.000;

2003: — 200.000.

voce: Ministero della Pubblica istruzione:

2001: — 100.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

voce: Ministero dell'Interno:

2001: — 150.000;

2002: — 150.000;

2003: — 150.000.

voce: Ministero dei Trasporti e della navigazione:

2001: — 50.000;

2002: — 500.000;

2003: — 50.000.

voce: Ministero delle Politiche agricole e forestali

2001: — 20.000;

2002: — 20.000;

2003: — 20.000.

voce: Ministero del Lavoro e della previdenza sociale:

2001: - 200.000;

2002: - 200.000;

2003: - 200.000.

voce: Ministero del Commercio con l'estero:

2001: - 10.000;

2002: - 10.000;

2003: - 10.000.

voce: Ministero della Sanità:

2001: - 50.000;

2002: - 50.000;

2003: - 50.000.

voce: Ministero dei Beni e Attività culturali:

2001: - 10.000;

2002: - 10.000;

2003: - 10.000.

voce: Ministero dell'Ambiente:

2001: - 50.000;

2002: - 50.000;

2003: - 50.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 8

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica:

2001: - 500.000;

2002: - 500.000;

2003: - 500.000.

voce: Ministero dei Lavori Pubblici:

2001: - 100.000;

2002: - 100.000;

2003: - 100.000.

voce: Ministero della Comunicazioni:

2001: - 100.000;

2002: - 200.000;

2003: - 100.000.

voce: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali:

2001: - 100.000;

2002: - 200.000;

2003: - 200.000.

voce: Ministero dell'Industria:

2001: - 10.000;

2002: - 100.000;

2003: - 100.000.

voce: Ministero dell'Ambiente:

2001: - 50.000;

2002: - 100.000;

2003: - 100.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 9

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, « Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 », apportare le seguenti variazioni:

2001: - 500.000;

2002: - 500.000;

2003: - 500.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 10

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, « Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212, 8213, 8214, 8215)», apportare le seguenti variazioni:

2001: — 900.000;

2002: — 900.000;

2003: — 900.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 11

Conseguentemente, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2001 e le relative proiezioni per gli anni 2002 e 2003, relativi agli acquisiti di beni e servizi, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelli aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminate, sono ridotte fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 12

Conseguentemente, dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'accisa sul tabacco è aumentata del 5 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 13

Conseguentemente, dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-ter.

A decorrere dal 1° gennaio 2001, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 14

All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

9. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001, i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono applicati nella misura dell'80 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 15

All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

7-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001, i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono applicati nella misura dell'90 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 16

All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

7-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001, i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono applicati nella misura dell'95 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 17

All'articolo 23, comma 1, sostituire le parole: lire 5 miliardi, con le seguenti: lire 1 miliardo.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 18

COMPENSAZIONI GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 30.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 1

Conseguentemente, all'articolo 35, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 2 è aggiunto in fine, il seguente periodo: «ferme restando le riduzioni stabilite con precedenti disposizioni di legge per il 2001 si dispone un'ulteriore riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997 e per ciascuno degli anni 2002-2003 deve essere realizzata un'ulteriore riduzione di personale non inferiore al 2 per cento, rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 2

Conseguentemente, all'articolo 35, comma 1, lettera b) sostituire le parole: 50 per cento con le parole: 75 per cento.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 3

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 6, sostituire le parole: il 20 per cento con le seguenti: il 30 per cento.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 4

Conseguentemente, all'articolo 53, sopprimere il comma 10.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 5

Conseguentemente, all'articolo 53, sopprimere il comma 11.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 6

Conseguentemente, all'articolo 53, sopprimere il comma 12.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 7

Conseguentemente, all'articolo 64, sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 8

Conseguentemente, all'articolo 64, sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 9

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, capoverso 3, sostituire le parole: 1° gennaio 2000 con le parole: 1° gennaio 1999.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 10

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 69.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 11

Conseguentemente, all'articolo 70, comma 2, sopprimere la lettera b).

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 12

Conseguentemente, all'articolo 70, comma 2, sopprimere la lettera a).

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 13

Conseguentemente, all'articolo 77, sopprimere il comma 5.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 14

Conseguentemente, all'articolo 77, sopprimere il comma 7.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 15

Conseguentemente, all'articolo 77, sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 16

Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 30 miliardi con le parole: 3 miliardi.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 17

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 81-bis.

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia e fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi al cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 18

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 81-ter.

Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 19

COMPENSAZIONI GRUPPO MISTO-SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI

Conseguentemente, per gli anni 2001 e 2002 viene corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 60 e 61 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Compensazione del Gruppo Misto-Socialisti Democratici Italiani n. 1

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

voce: Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica:

2001: — 300;

2002: — 300;

2003: — 300.

voce: Ministero degli affari esteri:

2001: — 200;

2002: — 200;

2003: — 200.

voce: Ministero della pubblica istruzione:

2001: — 100;

2002: — 100;

2003: — 100.

voce: Ministero della difesa:

2001: — 100;

2002: — 100;

2003: — 100.

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2001: — 100;

2002: — 100;

2003: — 100.

Compensazione del Gruppo Misto-Socialisti Democratici Italiani n. 2

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

Conseguentemente, all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 1

Conseguentemente, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rap-

porto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 2

Conseguentemente, istituire un fondo la cui dotazione è determinata in misura pari al 90 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 3

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 4

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 70.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 5

Conseguentemente, sopprimere il comma 20 dell'articolo 58.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 6

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 2, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 5 per cento, 4,7 per cento, 4,5 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 7

Conseguentemente, sostituire l'articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 con il seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2001 viene istituita una tassa sulle emissioni di

anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 8

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2001, aumentare la tassa sui superalcolici del 15 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 9

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2001, aumentare l'accisa sul tabacco del 4 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 10

Conseguentemente, le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 11

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del consiglio

dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997: apportare le seguenti modificazioni:

2001: — 711.000;

2002: — 693.000;

2003: — 693.000.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 12

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: — 2.000.000;

2002: — 1.500.000;

2003: — 1.000.000.

voce: Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;

2002: — 1.500.000;

2003: — 1.000.000.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 13

COMPENSAZIONI GRUPPO I DEMOCRATICI

In attuazione della direttiva del Consiglio n. 1999/81/CE del 29 luglio 1999 e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le